



POLICY SUI CONFLITTI D' INTERESSE

In conformità alle disposizioni del Titolo I Parte 3 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob (di seguito Regolamento Congiunto), l'intermediario adotta la seguente policy interna in materia di conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti dell'intermediario sono tenuti a prendere visione della seguente policy e ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

1) **Premessa**

La direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE) modifica, a partire dal 1° novembre 2007, gli obblighi a cui deve sottostare l'intermediario in materia di conflitto d'interesse.

La Mifid innova in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti d'interessi rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa. La nuova disciplina riconosce che è impossibile eliminare i conflitti d'interesse a causa dell'intensificarsi delle attività delle imprese, le quali, invece, sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti. L'intermediario deve **elaborare, applicare e mantenere** un'efficace politica di gestione dei conflitti d'interesse che deve essere formulata per iscritto.

Per raggiungere tale obiettivo, la Mifid prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell'obbligo da parte degli intermediari di adottare:

- ogni misura ragionevole per individuare i conflitti d'interesse;
- disposizioni organizzative e amministrative per evitare che i conflitti d'interesse individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2) **Principi generali**

Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio, l'intermediario deve adottare ogni misura ragionevole per **identificare** i conflitti d'interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti.

La valutazione di una dannosità potenziale per l'investitore della situazione di conflitto deve essere effettuata al momento della prestazione del servizio: si tratta pertanto di una **valutazione ex ante**, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno grave per l'investitore.

L'art 23 del Regolamento congiunto, specifica che l'intermediario, nell'ambito della gestione dei conflitti, deve adottare misure organizzative e amministrative idonee e, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, deve procedere ad **informare** i clienti (disclosure), prima di agire per conto loro, della natura e delle fonti del conflitto affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

L'intermediario formula per iscritto e rispetta un'efficace politica di gestione dei conflitti d'interesse al fine di individuare le circostanze, o potenziali tali, che potrebbero generare conflitto (ai sensi dell' art. 25 comma 1 del Regolamento congiunto).

3) Modalità di individuazione delle diverse fattispecie di conflitto d'interesse

L'art 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob stabilisce un "set" di criteri minimi in base ai quali l'intermediario, un soggetto rilevante¹ o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, deve individuare i conflitti d'interesse connessi alla propria attività. Si individuano 5 macro-tipologie di conflitti d'interesse:

- a. l'intermediario realizza un guadagno finanziario o evita una perdita a danno del cliente (la possibilità di un utile per l'impresa di investimento è contestuale alla possibilità di uno svantaggio per un cliente);
- b. nel risultato del servizio prestato esiste un interesse per l'intermediario distinto da quello per il cliente;
- c. sussiste una disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo dell'intermediario a comportarsi in tal senso (se l'intermediario ad esempio privilegia gli interessi di un cliente ai danni di un altro dietro ottenimento di incentivo finanziario o di altra natura);
- d. l'intermediario svolge la stessa attività del cliente; per attività si intende non attività professionale bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente;
- e. l'intermediario riceve da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Nel verificare l'esistenza si ritiene opportuno prendere in considerazione anche quelle società che, pur non appartenendo al gruppo dell'intermediario, detengono o sono detenute con una partecipazione di almeno il 20% nel bilancio consolidato².

Nella definizione di procedure da seguire per la gestione di tali conflitti e nell'adempiere al proprio obbligo di elaborare una politica dei conflitti d'interesse che identifichi le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto d'interesse grave, la banca presta attenzione alle seguenti circostanze:

1. consulenza in materia di investimenti;
2. negoziazione per conto proprio;
3. gestione del portafoglio;
4. prestazione di servizi finanziari alle imprese.

¹ Art. 2 comma 1 lett. p) del Regolamento congiunto : il soggetto rilevante appartiene a una delle seguenti categorie:

1. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
2. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
3. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

² Art. 2359 Codice Civile

3.1) Identificazione dei conflitti d'interesse

Con riferimento all'art 24 del Regolamento congiunto, si riporta di seguito l'elenco dei possibili casi di situazioni di conflitti d'interesse.

Fattispecie riconducibili alla lettera a) (*guadagno finanziario per l'intermediario a spese del cliente*):

- inserimento nei portafogli in gestione di strumenti finanziari emessi da società che detengono una partecipazione rilevante nella banca;
- la consulenza in materia di investimento su strumenti finanziari di cui alla ipotesi elencata nel punto precedente.

Fattispecie riconducibili alla lettera b) (*l'intermediario ha un interesse distinto da quello del cliente*):

- inserimento nei portafogli gestiti dei clienti di strumenti finanziari per i quali la banca ha aderito al consorzio di collocamento a fermo o a garanzia;
- il collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione;
- la consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari nelle ipotesi precedenti.

Fattispecie riconducibili alla lettera c) (*disparità di trattamento tra clienti*):

- il collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati altri servizi/attività (quali la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale...).

Fattispecie riconducibile alla lettera d) (*l'intermediario e il cliente svolgono la stessa attività*):

- la prestazione di servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietary trading (si intende trading che la banca fa per se e non per conto della clientela) avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tal caso, infatti, gli interessi dell'intermediario connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dall'intermediario stesso per conto dei clienti gestiti;
- la consulenza in materia di investimenti sugli stessi strumenti finanziari oggetto di contestuale attività di proprietary trading.

Fattispecie riconducibile alla lettera e) (*incentivi diversi da commissioni standard*):

- retrocessione di commissioni.

3.2) Metodi utilizzati dalla banca per prevenire/gestire situazioni di conflitto d'interesse

- Separatezza fisica dell'ufficio gestione dei portafogli dall'ufficio preposto allo svolgimento dell'attività di negoziazione in conto proprio;
- Sulla base degli accordi stipulati con le società prodotto non vi è alcun tipo di retrocessione di commissioni sulle gestioni patrimoniali, come da accordi stipulati;
- Adottate misure per impedire che lo stesso soggetto rilevante svolga due attività o preli due o più servizi che possano generare un conflitto d'interesse;
- Creazione di restricted/black list al fine di evitare che gli strumenti finanziari inseriti possano essere oggetto di operazioni sia da parte della banca in conto proprio sia da parte di alcun soggetto rilevante.

4) Requisito di indipendenza

Al fine di evitare che i conflitti d'interesse influenzino l'attività dell'intermediario e dei soggetti rilevanti, è stato adottato un codice di autodisciplina volto a garantire comportamenti corretti e professionali in accordo con gli interessi della clientela.

Le procedure messe in atto dall'intermediario devono garantire che i soggetti impegnati nelle attività che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato.

Ai sensi dell'art. 25 c.4 del Regolamento congiunto, per soddisfare il requisito di indipendenza, le procedure devono includere:

- a. la vigilanza separata dei soggetti rilevanti che svolgono attività per conto dei clienti ed i cui interessi possano entrare in conflitto;
- b. procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto d'interesse;
- c. eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano un'attività e la retribuzione di altri soggetti che esercitano un'altra attività;
- d. misure volte a impedire o limitare un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento;
- e. misure volte a impedire o controllare la partecipazione simultanea di un soggetto rilevante a servizi di investimento distinti, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi.

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti d'interesse non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti di tali conflitti.

La valutazione deve essere fatta al momento della prestazione dei servizi di investimento; si tratta, pertanto, di una valutazione ex ante, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno per l'investitore.

5) Procedura per la gestione dei conflitti ed eventuali modalità di revisione della policy

La presente policy identifica le misure per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse a rischio potenziale di danneggiamento degli interessi dei clienti.

La policy presuppone che:

- vengano identificati in modo analitico i servizi di investimento e accessori e le attività svolte dallo stesso intermediario e dalle società di cui all'art. 2359 del codice civile;
- vengano determinate le combinazioni tra detti servizi e attività, che emergono tenendo conto delle diverse tipologie di:
 1. strumenti finanziari oggetto dei servizi e delle attività;
 2. clienti;
 3. soggetti coinvolti nello svolgimento dei servizi e delle attività, siano essi soggetti rilevanti o persone aventi un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa.

Ciascuna combinazione costituisce una classificazione di potenziale conflitto d'interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio ai clienti sulla base delle informazioni disponibili, è opportuno venga rilevata al fine di essere monitorata e, nel caso, di consentire l'identificazione delle misure più adeguate per la loro gestione (mappatura dei conflitti).

Al fine di un'individuazione accurata di casi di conflitto d'interesse, o potenziali tali, i Responsabili delle diverse funzioni dell'intermediario, sentiti anche i propri collaboratori, comunicano al Responsabile della Compliance le possibili situazioni di conflitto riconducibili alla propria attività.

Sulla base della Normativa di riferimento e dei criteri specificati in codesta policy, il Responsabile della Compliance verificherà che situazioni di conflitto d'interesse, o il possibile sorgere di tale conflitto, possano essere eliminate, ovvero ridotte, ovvero gestite.

Il Responsabile della Compliance pone all'attenzione della Direzione Generale i casi di conflitto d'interesse; la Direzione Generale comunica le decisioni assunte.

La Funzione Compliance pone in essere le attività necessarie alla gestione del conflitto di interesse (restricted list, black list, aggiornamento codice di comportamento...); qualora si verificasse l'impossibilità di un'efficace gestione di situazioni di conflitto la Funzione Compliance, coadiuvata dal Responsabile Area Personale e Servizi Amministrativi e dalle altre strutture competenti, definisce l'attività di disclosure per la clientela.

La comunicazione dei conflitti d'interesse da parte dell'intermediario non deve esentarlo dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative.

La comunicazione sulla natura e sulle fonti del conflitto d'interesse da parte dell'intermediario deve essere fatta prima di agire per conto dei clienti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

L'informativa alla clientela, fornita su supporto durevole, è dovuta se l'intermediario reputa che le disposizioni organizzative o amministrative adottate per la gestione dei conflitti d'interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

La disclosure deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento.

Alla clientela deve essere comunicato:

- il contesto in cui sorge il conflitto;
- natura e/o fonti dei conflitti.

La Compliance, in collaborazione con il Responsabile Area Personale e Servizi Amministrativi, deve redigere una **doppia informativa**: una **sintesi generale**, che deve essere obbligatoriamente inserita nell'informativa precontrattuale che viene consegnata alla clientela in fase di stipula, in cui si definisce la situazione in materia di conflitti di interesse al momento esistente per l'intermediario; **un'informativa più dettagliata** (suddetta policy) sulla gestione da parte dell'intermediario del conflitto d'interesse che deve essere consegnata ai clienti che ne facciano espressa richiesta.

La disclosure deve essere necessariamente resa dalla Banca prima di ogni **singola operazione** in grave conflitto d'interesse potenzialmente dannosa per la clientela.

Per la gestione del sorgere di casi di conflitto d'interesse sorti in corso di operatività, quindi fino ad allora non contemplati, la presente policy necessita di essere modificata.

L'ufficio Compliance, dietro condivisione e successiva autorizzazione della Direzione Generale, provvede alla modifica e al re-inoltro (solo per i clienti che già ne avevano fatta esplicita richiesta) della policy.

La presente policy deve essere comunque fatta oggetto di revisione da parte del CdA almeno una volta l'anno.

6) Il registro

L'art 26 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob prescrive l'obbligo per l'intermediario di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale si riportano i tipi di servizi di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La finalità del registro è di **identificare** in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti gravi secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i pregiudizievoli conflitti di interesse emersi.

La tenuta e la manutenzione continua del registro è affidata alla Funzione **Compliance**.

Il verificarsi di nuovi casi di conflitti di interesse gravi, impone alla funzione Compliance di porli all'attenzione della Direzione Generale, per una valutazione più dettagliata; nel caso in cui venga riconosciuto dalla Direzione Generale il sorgere di un reale conflitto d'interessi, spetta alla Funzione Compliance aggiornare il suddetto registro.